

CITTA' DI ACERRA

Provincia di Napoli

PROTOCOLLO GENERALE

Comune di Acerra

26 LUG. 2004

Numero 12P45

Prot. n.

Ordinanza n. 200

del

23/7/04

Oggetto: Orari di apertura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Preso atto che, da una indagine informale condotta dal servizio Attività Produttive, è emersa fortemente l'esigenza di procedere ad una nuova e più flessibile determinazione degli orari di attività degli esercizi pubblici della somministrazione che sia più aderente alle mutate abitudini dei consumatori e tenga altresì in considerazione le esigenze organizzative e gestionali dei vari operatori;

Atteso che con risoluzione n. 380280 del 28.11.97 il M.I.C.A., su concorde parere del proprio Ufficio Legislativo, si è espresso in favore della tesi che ritiene abrogata la legge 425/71 ad opera della successiva legge 287/91 e conseguentemente non più obbligatorio il turno di chiusura settimanale;

Preso atto che la tendenza della recente normativa nel settore commercio è rivolta ad una sempre maggiore semplificazione e liberalizzazione;

Ritenuto pertanto che la disciplina contenuta nelle precedenti ordinanze, non più aderente alle concrete necessità dei consumatori né in linea con la più recente prassi giuridica, debba essere opportunamente aggiornata ed adeguata;

Sentite le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei Consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative;

Visti gli art. 19, 7 e 54 lett.d) del D.P.R. 616/77 con i quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari d'apertura e di chiusura dei pubblici esercizi d'alimenti e bevande;

Visto l'art. 8 della legge 25.08.91, n. 287 che detta le modalità per la fissazione dell'orario d'attività degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il TUEL ed attesa la propria competenza in merito

ORDINA

a far data dal 1 agosto 2004 gli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande, relativamente agli orari di apertura, debbono osservare le seguenti disposizioni:

Art. 1 FASCE DI APERTURA GIORNALIERA

1. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della tipologia "A" (ristoranti, trattorie, rosticcerie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 7 ore ed un massimo di 16 ore,

CITTA' DI ACERRA

Provincia di Napoli

- nell'ambito della fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo;
2. Gli esercizi della tipologia "B" (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 7 ore ed un massimo di 20, nell'ambito della fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo;
 3. Gli esercizi della tipologia "C" (come "A" e "B", ma all'interno di locali di intrattenimento e svago) possono effettuare l'apertura unicamente in connessione con lo svolgimento dell'attività alla quale annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima, rispettando comunque il limite massimo delle 14 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte;
 4. Gli esercizi della tipologia "D" (come "B", ma senza alcolici) sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al punto 2;
 5. le disposizioni sugli orari non si applicano alle seguenti attività:
 - a) attività svolte a domicilio del consumatore,
 - b) attività annesse ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
 - d) mense aziendali, spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - e) attività esercitate in via diretta o indiretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti;
 - f) attività esercitate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco;
 - g) attività esercitate sui mezzi pubblici;
 - h) altre attività ad esse assimilabili.

Art. 2 CHIUSURA SETTIMANALE

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, non più di un giorno e mezzo di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e chiusura dell'attività.

Art. 3 FISSAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE ORARIO

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione della tipologia "A", "B" o "D" di comunicare preventivamente al Comune, ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero adottato ed inoltre di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno. La comunicazione ed il cartello dovranno indicare:
 - a) l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale chiusura settimanale.
2. Nel caso in cui si intendano effettuare, con riferimento al periodo estivo ed invernale, orari giornalieri diversificati, la preventiva comunicazione da effettuarsi al Comune può essere unica.
3. Rispetto agli orari prefissati, è consentito agli esercenti di:
 - a) posticipare l'apertura fino al limite massimo di 1 ora;
 - b) anticipare la chiusura fino al limite massimo di 1 ora;
 - c) effettuare chiusura intermedia fino al limite massimo di 2 ore consecutive.
4. L'esercizio delle facoltà di cui al punto precedente è ammesso a condizione che esso non dia luogo ad una apertura potenzialmente inferiore al limite minimo stabilito.

CITTA' DI ACERRA

Provincia di Napoli

5. L'orario può essere modificato con preavviso al Comune di almeno 10 giorni.

Art. 4 DEROGHE

1. E' consentito di derogare agli orari prefissati ad agli stessi limiti massimi di apertura stabiliti nella presente ordinanza, oltrechè alla eventuale chiusura settimanale facoltativamente stabilita, nei periodi e nei giorno sotto indicati:
 - Dal 1° dicembre al 6 gennaio;
 - Nella settimana che precede la Pasqua, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - Dall'ultimo giovedì all'ultimo martedì di carnevale, compresi;
 - Quando la chiusura facoltativamente stabilita coincida con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono;
 - Dal 15 giugno al 15 settembre.
2. Eventuali variazioni temporanee agli orari o alla chiusura settimanale prefissati, potranno essere effettuati in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, con preavviso al Comune di almeno 3 giorni;
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriori deroghe, negli altri periodi dell'anno, nell'interesse pubblico e tenendo conto delle esigenze e consuetudini locali.
4. Le deroghe di cui ai punti 1, 2 e 3 non potranno in ogni caso estendersi oltre le ore 5.00 antimeridiane, dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo della quiete ed al riposo dei cittadini; in caso contrario l'amministrazione potrà procedere d'ufficio alla riduzione dell'orario

Art. 5 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ulteriori provvedimenti restrittivi in materia di orari potranno essere assunti qualora l'attività non rispetti le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 6 SANZIONI

1. Le violazioni alla presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili;

Art. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro il 01 agosto 2004, gli esercenti dovranno provvedere ad adeguare i cartelli orari alla presente ordinanza eliminando ogni eventuale riferimento alla obbligatorietà del turno di chiusura.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all'utenza, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 8, comma 1, della legge 287/91, può stabilire, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, oltre alle fasce minime e massima di apertura, fasce obbligatorie di apertura.
2. E' fatta salva la fissazione di programmi di apertura per turno, prevista dall'art. 8, comma 5, della legge 287/91. A tal fine tutti i titolari di autorizzazione per le tipologia "A", "B" e "D"

CITTA' DI ACERRA

Provincia di Napoli


devono comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, i giorni in cui intenderebbero chiudere per ferie nel periodo 1° luglio - 31 agosto. La mancata comunicazione verrà intesa come disponibilità all'apertura per l'intero periodo prima indicato.

3. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1° agosto 2004.
4. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
5. Gli Ufficiali, gli agenti della Forza pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di procedere a carico dei trasgressori a termini di legge.

Acerra, li

L'Assessore alle Attività Produttive
Geremia Tortora

TG/orariPE



Il Sindaco
Espedito Marletta

